

**Cass. civ. Sez. I Ord., 16/01/2018, n. 822**

L.G.M. c. B.G. e altri

**SOCIETA'**

Società  
(estinzione)

La cancellazione della società dal **registro** delle **imprese** determina la sua **immediata estinzione**; pertanto l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, atteso che la **cancellazione determina il difetto di capacità processuale della società ed il difetto di legittimazione a rappresentarla in capo all'ex liquidatore.**

**FONTI**

Società, 2018, 3, 373

**Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 12-09-2017) 16-01-2018, n. 822**

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Legittimazione attiva e passiva  
Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10481/2013 proposto da:

L.G.M., L.T., L.N., nella qualità di eredi L.U.; L.G.M., L.V.A.C., tutti anche nella qualità di eredi di M.G.M.; elettivamente domiciliati in Roma, Via Anapo n.20, presso lo studio dell'avvocato Rizzo Carla, rappresentati e difesi dall'avvocato L.N., giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

B.G.; C.D.; C.V.; c.n.; C.A.D., C.M.A., in proprio e nella qualità di eredi di P.G.; B.S.; C.M.; C.A.; D.B.A.; D.B.M.; L.V.; M.N.M.; M.A.; M.G.; Q.G.; Q.L.; T.D.; elettivamente domiciliati in Roma, Corso d'Italia n. 19, presso lo studio dell'avvocato Cuppone Fabrizio, rappresentati e difesi dall'avvocato Lebotti Raffaele, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 48/2012 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

### Svolgimento del processo

che:

la Corte d'appello di Potenza, con sentenza n. 48/2012, depositata 11 marzo 2012, in riforma della decisione in data 8 luglio 2005 - con la quale il Tribunale di Potenza aveva condannato la Cooperativa Edilizia Domus al pagamento, a favore di L.U., L.V.A.C. e L.G.M. e M.G.M., della somma di Euro 32.60,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennità per l'esproprio di un suolo sito in agro del Comune di Genzana di Lucania, effettuato dalla Cooperativa in nome e per conto di detto Comune - dichiarava inammissibile la domanda attorea per difetto di legittimazione passiva della Cooperativa Edilizia Domus, essendo passivamente legittimato all'azione il Comune di Genzana di Lucania;

avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, L.G.M., L.N. e L.T., quali eredi di L.U., L.V.A.C. e L.G.M., tutti anche quali eredi di M.G.M., nei confronti di B.G., C.D., C.V., C.N., C.A.D., C.G., C.G., C.M.A., D.B.A., D.B.M., L.V., M.A., M.G., P.G., Q.L., B.S., C.A., C.M., Q.G., T.D., M.N.M., dott. Q.G., nella qualità di liquidatore della Cooperativa Edilizia Domus;

i resistenti hanno replicato con controricorso.

### Motivi della decisione

che:

con i due motivi di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione [dell'art. 2495 cod. civ.](#) e della [L. 22 ottobre 1971, n. 865](#), art. 60 in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, nn. 3 e 4 gli istanti si dolgono del fatto che la Corte d'appello non abbia dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Cooperativa Edilizia Domus avverso la sentenza di prime cure - essendo stata detta cooperativa cancellata dal registro delle imprese in data 10 marzo 2003, ossia prima della notifica dell'atto di appello, avvenuta in data 6 ottobre 2006, ed essendosi, quindi, la medesima estinta a far tempo dall'1 gennaio 2004, atteso il novellato (dal [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#)) testo [dell'art. 2495 cod. civ.](#) - e che abbia, nel merito, erroneamente ritenuto sfornita di legittimazione passiva la predetta Cooperativa;

Ritenuto che:

a norma [dell'art. 2495 c.c.](#), comma 2, come modificato dal [D.Lgs. n. 6 del 2003](#), art. 4 la cancellazione dal registro delle imprese determini l'estinzione immediata della società, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del [D.Lgs. n. 6 del 2003](#), e con decorrenza dall'1 gennaio 2004, ove la cancellazione abbia avuto luogo in data anteriore;

pertanto, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione debba provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, atteso che la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima dell'instaurazione del giudizio di secondo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla in capo all'ex liquidatore (Cass. 23/03/2016, n. 5736);

la procura speciale necessaria per la proposizione dell'appello è, per vero, inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante (Cass. 21/04/2017, n. 10071);

la parte che, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l'eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, sia ammessa a produrre ivi, ai sensi [dell'art. 372 cod. proc. civ.](#), la documentazione volta a comprovare l'estinzione della società appellante, potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata (Cass. 09/05/2016, n. 9334);

di conseguenza, nel caso di specie, l'appello della Cooperativa Edilizia Domus, in quanto proposto da un soggetto estinto come dimostrato dai ricorrenti con la documentazione allegata al ricorso, ai sensi [dell'art. 372 cod. proc. civ.](#) - avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Corte di merito;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte il primo motivo di ricorso debba essere accolto, assorbito il secondo (concernente la legittimazione passiva della Cooperativa), con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi [dell'art. 382 c.p.c.](#), comma 3, perchè la causa non poteva essere proposta, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (Cass. 23/03/2016, n. 5736);

le spese del presente giudizio vadano poste a carico dei resistenti, mentre - tenuto conto del fatto che la giurisprudenza in materia di estinzione delle società si è formata dopo la proposizione dell'appello - le spese dei gradi di merito debbano essere compensate fra le parti.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata. Condanna i resistenti, in favore dei ricorrenti, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge dichiara compensate le spese dei gradi di merito. Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

